



ACCORDO QUADRO

tra

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

il **Maria Cecilia Hospital S.p.A.**, C.F./partita IVA 00178460390, con sede in Cotignola (RA), Via Corriera 1, rappresentato dal dr. Lorenzo Venturini, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito anche "MCH")

Congiuntamente indicati come le "Parti"

Premesso che:

il **CNR**, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;

d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

f) il Maria Cecilia Hospital S.p.A. (MCH) è una società appartenente al Gruppo Villa Maria S.p.A - GVM Care & Research, uno tra i maggiori gruppi italiani attivo nel settore della sanità e della ricerca. MCH dispone di 200 posti letto per ricoveri di diagnosi e cura. Negli anni, la struttura sviluppato nell'ambito cardiovascolare, la Cardiologia, la Cardio-angiologia interventistica e la Cardiocirurgia, l'Aritmologia, la Chirurgia ed anche in altri ambiti quali ad esempio la Chirurgia Maxillo-facciale, la Neurochirurgia-Stereotassia-Gamma Knife, l'Ortopedia e Traumatologia, e il Trattamento del Piede Diabetico, diventando una delle strutture ospedaliere italiane più all'avanguardia in tema di practice, tecnologia e ricerca;

g) l'attività di ricerca di MCH è coordinata da una Direzione Scientifica a cui afferiscono il Laboratorio di Ricerca Traslazionale (CRT), l'Unità di Sperimentazioni cliniche, la Ricerca clinica e prevenzione cardiovascolare, e di biostatistica ed epidemiologia;

h) il CRT, è organizzato in laboratori nelle seguenti aree: colture cellulari, microscopia (ottica, fluorescenza e confocale), istologia e immunoistochimica, biologia molecolare (DNA ed RNA, PCR, sequenziamento), biochimica (GC MS, EIA, luminescenza) ed emostasi e trombosì (coagulazione, citofluorimetria). Il CRT ospita tre group leader, 2 professori associati e un professore ordinario, in convenzione con l'Università di Ferrara, 9 ricercatori e 3 dottorandi che si occupano di ricerca traslazionale in tre ambiti principali: fisiopatologia mitocondriale, rigenerazione tissutale e biomateriali, fisiopatologia endoteliale;

i) l'attività di ricerca a carattere scientifico del MCH è in fase di forte espansione in particolare per quanto concerne l'area della biologia molecolare che prevede l'utilizzo di tecnologie di sequenziamento avanzato quali il Next Generation Sequencing in ambito di ricerca di base e applicata con la potenzialità di traslare i risultati della ricerca direttamente alla pratica clinica "from bench to bed side" necessaria per "clinical management" del paziente.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Considerato inoltre che:

- con il presente accordo quadro di ricerca scientifica l'ospedale MCH e il CNR intendono dare attuazione, nell'ambito delle rispettive autonomie, al coordinamento e programmazione di attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività didattico-formativa e di

ricerca applicata all'ambito clinico;

- la sinergia tra il CNR e MCH permetterà ad entrambe le istituzioni di potenziare il proprio ventaglio di opportunità e di ricerca avvalendosi delle ultime tecnologie di sequenziamento e biologia molecolare con il fine ultimo di sviluppare linee di ricerca con applicazione traslazionale di particolare rilievo in ambito sanitario e di avanzamento della ricerca scientifica con un potenziale beneficio alla comunità;

- che per essere in grado di dare risposta a quesiti complessi, l'avanzamento scientifico deve necessariamente basarsi su collaborazioni multidisciplinari, integrando competenze diverse per garantire assistenza anche grazie alla ricerca traslazionale;

- dettagliatamente il CNR e MCH, mediante tale accordo effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- ricerche scientifiche;

- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa e dei regolamenti interni delle Parti;

- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;

- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse;

- programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, nazionali e internazionali;

- l'area scientifica interessata dal presente Accordo-quadro per la realizzazione di un programma di ricerca denominato "**Ricerca mediante indagini genetiche, genomiche ed "high-throughput" finalizzate allo sviluppo all'applicazione di tecniche e modelli operativi atti a migliorare l'efficacia e la qualità dei percorsi e delle procedure diagnostico-terapeutiche dei pazienti**" riguardano principalmente l'area cardiovascolare, che include malattie cardio-metaboliche cronico-degenerative o su base genetica.

– MCH dispone inoltre di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;

– la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;

– il CNR e MCH possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;

– il CNR e MCH manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della biologia molecolare in ambito cardiovascolare, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;

– Il CNR e MCH manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per le Parti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nell'ambito di diverse aree scientifiche tra le quali l'area cardiovascolare,

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
- valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e MCH potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

Art. 4 - Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- il Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente di MCH o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente di MCH e due dal Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti di MCH nonché consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 5 - Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni operative e/o contratti dovranno essere approvati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e nel rispetto delle norme in vigore in materia di contratti pubblici, se applicabili.

Art. 6 - Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali

da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
 - i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
- Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad adempiere alle disposizioni del GDPR e, per quanto applicabile, del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni, nonché, in generale, ai provvedimenti e linee guida emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e alla normativa, nazionale e non, di tempo in tempo vigenti ed applicabili in materia di tutela dei dati personali.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai dati personali che saranno trattati al fine di dare esecuzione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro e, più in generale, dei rispettivi dipendenti, collaboratori, amministratori e di personale con cui avvengono le interazioni nell'ambito del rapporto contrattuale ("Referenti") e, comunque, di cui ciascuna Parte venga a conoscenza direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione dell'Accordo e nell'adempimento delle connesse prestazioni, ciascuna Parte agisce quale Titolare autonomo del trattamento.

Art. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

Art. 10 - Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale

ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 - Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 - Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 14 - Modello Organizzativo e Codice Etico

Maria Cecilia Hospital S.p.A. dichiara di adottare il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i. del Gruppo Villa Maria S.p.A., di cui MCH fa parte, disponibile e scaricabile nella versione aggiornata sul sito <https://www.gvmspa.it/it-IT/il-gruppo/modello-di-organizzazione>.

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 16 – Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 17 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
La Presidente
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Maria Cecilia Hospital S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dr. Lorenzo Venturini